

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM E DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 23 aprile 2002

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM E DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI

TITOLO I - IL REFERENDUM ABROGATIVO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto, limiti e materie del referendum)

1. Ai sensi dello Statuto comunale, il referendum abrogativo è indetto, su iniziativa popolare, per proporre la abrogazione totale o parziale di singole deliberazioni già assunte.
2. Il referendum di cui al presente regolamento deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

Non può essere indetto referendum:

- a) nei casi previsti dallo Statuto comunale;
 - b) sulle deliberazioni meramente esecutive;
 - c) sulle deliberazioni la cui abrogazione contrasti con disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente;
3. Fuori dei casi di cui al precedente comma, ove una deliberazione sia stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali, regionali, statutarie o regolamentari, la stessa può essere sottoposta a referendum ai soli fini della sua parziale abrogazione e per i soli aspetti attinenti alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione comunale.

Art. 2.

(Esito del procedimento referendario e discussione in Consiglio)

1. Il risultato del referendum abrogativo è discusso dal Consiglio comunale, salvo nei casi previsti dallo Statuto Comunale all'art. 35, n. 7, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito referendario da parte del Sindaco, e per le finalità di cui ai punti 6-8 e 9 del medesimo articolo.
2. Alla seduta del Consiglio comunale partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante dei promotori il referendum.

CAPO II - COLLEGIO DI ESPERTI

Art. 3

(Ammissibilità del referendum - Competenza)

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita dal Collegio di Esperti.

Art. 4
(Nomina e durata)

1. Il Collegio di Esperti è nominato dal Consiglio comunale. La votazione si svolgerà con voto limitato ad un nominativo.
2. Esso è composto da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo ed all'ordinamento degli enti locali.
3. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato.
4. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

Art. 5
(Cause ostative alla candidatura ed incompatibilità)

1. Non possono essere nominati membri del Collegio:
 - a. i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste dalle vigenti disposizioni di legge per i Consiglieri comunali;
 - b. i dipendenti del Comune;
 - c. gli Assessori ed i Consiglieri regionali;
 - d. gli amministratori locali di cui all'art. 77 del D.lgs. n.267/2000;
 - e. gli amministratori di aziende o enti dipendenti da enti locali;
 - f. i Difensori civici
2. Il Consiglio comunale è tenuto a revocare il provvedimento di nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di taluna delle condizioni di cui sopra.

Art. 6
(Funzionamento)

1. Il Collegio di esperti è convocato per la seduta di insediamento dal Sindaco entro 30 giorni dalla sua nomina.
2. Il Collegio di esperti si riunisce presso l'ufficio del Segretario Comunale, che gli assicura il supporto necessario. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri del Collegio.
3. Il Collegio delibera a maggioranza.
4. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.

Art. 7
(Gettone di presenza)

1. Ai componenti del Collegio spetta un gettone di presenza di € 150 ciascuno per seduta.

CAPO III - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 8 (Quesito referendario)

1. Il quesito referendario consiste, ai sensi dello Statuto comunale, in un'unica domanda, formulata in modo breve e chiaro, con la quale si richiede l'assenso o meno circa:
 - a. la abrogazione di una determinata deliberazione;
 - b. la abrogazione di una parte di una determinata deliberazione.
2. Nei casi di cui alla precedente lettera b), il quesito referendario deve individuare con precisione il contenuto della modifica.

Art. 9 (Formulazione del quesito, richiesta di attivazione delle procedure referendarie)

1. La richiesta dell'attivazione delle procedure per sottoporre il quesito alla consultazione referendaria è presentata al Sindaco da almeno cento proponenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere:
 - a. le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);
 - b. il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
 - c. una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.
3. La deliberazione di cui è proposta la abrogazione totale o parziale deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che l'ha adottata.
4. Qualora sia proposta la parziale abrogazione di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui si propone l'abrogazione ed il contenuto del testo risultante.
5. La richiesta deve, altresì, individuare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.
6. La richiesta è sottoscritta dai cento proponenti. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge.
7. Il Sindaco provvede a comunicare la presentazione della richiesta di referendum ai Capigruppo consiliari cui viene trasmessa contestualmente la richiesta, la formulazione del quesito e la documentazione prevista, unitamente alla copia della relazione di cui al comma 2.
8. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio Comunale, intendendosi come data di scadenza la prima domenica utile ai fini delle consultazioni elettorali amministrative prevista dalla normativa vigente.
Ove presentata, il Sindaco la dichiara irricevibile.

Art. 10 (Istruttoria)

1. Il possesso da parte dei sottoscrittori di cui all'articolo precedente, dei requisiti per la partecipazione al referendum è accertato dall'Ufficio elettorale del Comune entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Successivamente all'accertamento positivo, il Sindaco provvede a pubblicare la proposta di referendum nell'albo pretorio del Comune ed a trasmetterla al Collegio degli esperti.
3. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento, il Collegio decide in ordine all'ammissibilità della proposta e ne riferisce al Sindaco.
4. Ai fini della decisione sull'ammissibilità del referendum, l'Ufficio del Segretario Comunale provvede ad istruire la proposta, corredandola di tutta la documentazione necessaria.
5. Il Collegio di esperti può chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando ove necessario i responsabili degli uffici interessati.
Ai componenti del Collegio competono le prerogative dei Consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione.
6. L'assistenza degli uffici per l'attività del Collegio deve essere tempestiva e tale da consentire al Collegio di assumere le decisioni nei termini.

Art. 11
(Riformulazione del quesito)

1. Il Collegio, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine non superiore a 30 giorni, per la riformulazione del quesito stesso.
2. Le osservazioni formulate dal Collegio e il termine assegnato dal medesimo sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del Segretario Comunale.
3. Ove la riformulazione non venga trasmessa al Collegio nel termine assegnato ovvero non sia tale da superare le osservazioni di cui al comma 2, il Collegio dichiara la proposta di referendum inammissibile.
4. Qualora la materia oggetto del referendum contrasti con quanto previsto dallo Statuto comunale e con il II comma dell'art. 1 del presente Regolamento, il Collegio giudica inammissibile il quesito senza obbligo di richiedere riformulazioni ai proponenti.

Art. 12
(Provvedimenti)

1. Il Sindaco provvede tempestivamente a comunicare ai Capigruppo consiliari la decisione del Collegio degli esperti.
2. Il Sindaco, in conformità con la decisione degli esperti, dichiara l'ammissibilità o meno della proposta referendaria. Il provvedimento è pubblicato nell'albo pretorio del Comune e contestualmente notificato al rappresentante dei proponenti.
3. In caso di ammissibilità della stessa, al rappresentante dei proponenti è notificato contestualmente anche il modello tipo per la raccolta delle firme, nonché il numero minimo delle stesse previsto dallo Statuto (15% degli iscritti alle liste elettorali del Comune) alla data di notifica del provvedimento.
4. Dalla data della notificazione, di cui al comma 2, decorrono quaranta giorni per la raccolta delle firme.

Art. 13
(Raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum tutti coloro che alla data di sottoscrizione della richiesta sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli forniti ai proponenti dall'Ufficio Elettorale del Comune, nei quali è stampato il quesito referendario e deve contenere le generalità dei sottoscrittori, nonché il numero del documento di identificazione (carta di identità).
3. I moduli di raccolta delle firme sono predisposti in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito. Le firme raccolte su moduli diversi da quelli forniti ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle.
4. Entro le ore 12 del giorno stabilito per la scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme sono consegnati all'Ufficio Elettorale a cura del rappresentante dei soggetti proponenti.; di tale operazione viene redatto verbale a cura dell'Ufficio stesso. Trascorso detto termine senza che alcuna firma sia presentata, il Sindaco dispone l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento pubblicato nell'albo pretorio del Comune. Dello stesso è data comunicazione al rappresentante dei proponenti.

Art. 14
(Verifica delle firme)

1. Alla verifica delle firme raccolte provvede, entro 30 giorni dal termine ultimo per la loro consegna, l'Ufficio elettorale del Comune.
2. Il Sindaco, sulla base degli esiti della verifica, di cui è redatto apposito verbale, indice il referendum ovvero ne dichiara la improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.

CAPO IV - INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Art. 15
(Effettuazione del referendum)

1. Ogni anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento del referendum da tenersi in una domenica compresa nel periodo che va dal 15 Febbraio al 15 Aprile ovvero in quello dal 15 Ottobre al 15 Dicembre, con orario per la votazione dalle ore 7 alle ore 22.
2. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Sindaco, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 16
(Indizione del referendum)

1. Il Sindaco indice il referendum e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione. Della consultazione referendaria è data poi adeguata pubblicità ricorrendo anche ai mezzi di comunicazione più diffusi a livello locale.
2. Gli avvisi devono indicare:
 - a. il giorno della consultazione referendaria;
 - b. il quesito oggetto del referendum;
 - c. i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
 - d. le procedure relative alla propaganda referendaria.
3. Le procedure e i termini relativi alla consegna dei certificati o delle schede elettorali sono gli stessi di quelli già adottati per le consultazioni amministrative.

Art. 17
(Svolgimento di più referendum)

1. Ogni anno può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre quesiti referendari.
2. Se il Collegio di esperti ha ritenuto ammissibili più proposte di referendum, ai fini dell'indizione della consultazione referendaria, il Sindaco dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di consegna dei moduli contenenti il numero di firme richieste dallo Statuto.
Le proposte di referendum eccedenti il numero, previsto dal precedente comma, sono differite all'anno successivo.
3. In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

Art. 18
(Conclusione del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum)

1. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, la deliberazione oggetto del referendum sia stata integralmente revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario, dandone comunicazione al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento è pubblicato nell'albo pretorio del Comune.
2. Qualora, nella fase procedimentale di cui al comma 1, intervenga la modifica della deliberazione oggetto del referendum, il Sindaco richiede al Collegio di esperti la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario.
3. Ove, a seguito dell'intervenuta modifica, il quesito referendario s'intenda superato, il Sindaco procede ai sensi del comma 1. In caso contrario, il Sindaco dispone per la prosecuzione del procedimento referendario ed il quesito viene riformulato dal Collegio di esperti, sentiti i promotori, tenuto conto della modifica intervenuta.

Art. 19
(Esclusione del referendum)

1. Il referendum non può essere effettuato nel corso dell'anno solare in cui il Consiglio viene rinnovato.
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta dei cento soggetti proponenti, decorsi sei mesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio medesimo.

Art. 20
(Modalità e procedure di voto)

1. Per tutto quanto riguarda le modalità e le procedure di voto, la nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, la sostituzione degli stessi e quant'altro abbia rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si fa riferimento alla normativa vigente relativa alle consultazioni amministrative.

Art. 21
(Designazione dei rappresentanti dei proponenti e dei partiti)

1. I proponenti del referendum ed i Capigruppo dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale possono con dichiarazione in carta libera, autenticata ai sensi di legge, designare presso ciascun seggio un proprio rappresentante per assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio.
2. L'atto di designazione è presentato dagli interessati ai Presidenti degli Uffici di sezione, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il giorno stesso della consultazione.

Art. 22
(Votazione, scrutinio, verbale)

1. La votazione per il referendum si svolge con voto diretto, libero e segreto. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.
2. A conclusione delle operazioni di voto viene effettuato lo scrutinio delle schede. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è redatto apposito verbale.
3. Le operazioni di voto si svolgono in una unica giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 22.
4. La consultazione si considera come non avvenuta quando il numero dei partecipanti non supera la metà degli aventi diritto.

Art. 23
(Verifica dei verbali e proclamazione del risultato)

1. I verbali delle operazioni di voto e degli scrutini, completi delle schede scrutinate, sono immediatamente trasmessi a cura del presidente di sezione all'Ufficio elettorale del Comune.

2. L'Ufficio elettorale provvede alle verifiche del caso e alla proclamazione del risultato del referendum, redigendo apposito verbale. Il verbale è immediatamente trasmesso al Sindaco.
3. Alle operazioni di verifica possono assistere un rappresentante dei promotori e di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale, designati ai sensi dell'articolo 21 co. 1 del presente Regolamento.
4. Sulla base del verbale di cui al comma 2, il Sindaco provvede a dare comunicazione dell'esito referendario ai Consiglieri Comunali ed alla cittadinanza.
5. Da detta comunicazione ufficiale decorre il termine previsto dallo Statuto per la discussione in Consiglio Comunale del risultato referendario (art. 35, comma 6 dello Statuto).

TITOLO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art 24

(Indizione di referendum consultivo)

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può indire referendum consultivi su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 25

(Finalità ed oggetto del referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo ha lo scopo di acquisire la preventiva approvazione di scelte di politica amministrativa.
2. Il quesito è stabilito dal Consiglio Comunale che a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva l'indizione del referendum consultivo.

Art. 26

(Ammissibilità del referendum consultivo)

1. Il Sindaco entro trenta giorni dalla approvazione della delibera, trasmette al Collegio di Esperti il testo del quesito.
2. Con le modalità previste dall'art. 6, il Collegio degli Esperti esamina, limitatamente a competenza e formulazione, il testo del quesito, trasmettendo entro trenta giorni al Sindaco parere motivato.
3. Entro i successivi trenta giorni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'esame del parere e la definitiva approvazione del testo del quesito
4. Il Consiglio Comunale può pronunciarsi difformemente alla decisione del Collegio degli Esperti con maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 27

(Indizione del referendum)

1. Le modalità relative alla indizione del referendum, il suo svolgimento, la conclusione del procedimento e quant'altro attenga agli aspetti organizzativo/procedimentali, si conformano ai precedenti articoli del presente regolamento e alle norme di legge.

TITOLO III

CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 28 **(Indizione)**

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni di tutta la popolazione o di parte di essa, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa, che possono coinvolgere tutta o solo una parte della cittadinanza o che riguardano aspetti generali o particolari della vita amministrativa stessa.
2. La consultazione è indetta dalla Giunta o, se limitata, ad un numero modesto di soggetti interessati, dall'Assessore competente, e si svolge attraverso la distribuzione di un formulario contenente domande precise su argomenti o problemi di immediata comprensione.
3. I formulari devono essere riconsegnati agli Uffici comunali entro il termine di scadenza della consultazione che, a seconda del numero dei soggetti interessati, deve garantire un congruo periodo di approfondimento e compilazione.
4. In ogni caso, tale termine non può essere inferiore a giorni quindici.
5. L'esito della consultazione non determina alcun obbligo alla Amministrazione Comunale.

Art. 29 **(Comunicazione del risultato della consultazione)**

1. Terminata la verifica dei formulari pervenuti, il Sindaco provvede a dare tempestiva comunicazione alla Giunta del risultato della consultazione ovvero dei dati acquisiti con la stessa trasmettendone copia ai capi gruppo consiliari.
2. Il Sindaco, qualora la consultazione sia rivolta a tutta la popolazione e riguardi aspetti generali della vita amministrativa del paese, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'acquisizione del risultato.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 30 **(Responsabili del procedimento referendario)**

1. Ai sensi della L 07.08.1990, n. 241, sono individuati quali responsabili delle singole fasi del procedimento referendario, i responsabili degli uffici indicati nel presente regolamento.

Art. 31 **(Propaganda referendaria)**

1. Per quanto riguarda la propaganda referendaria, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i referendum nazionali.

Art. 32

(Divieto di sottoporre a referendum i quesiti già posti)

1. E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi cinque anni. Il Sindaco, sentito il Collegio di esperti, provvede a dichiarare improcedibile la richiesta di referendum.
2. Nel solo caso in cui il procedimento referendario si sia concluso per mancato raggiungimento del numero di firme previsto dallo Statuto, il divieto di cui al comma 1 è limitato a tre anni.

Art. 33

(Disciplina di dettaglio - Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la disciplina di dettaglio per l'effettuazione dei referendum è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno entro 30 giorni prima della data della consultazione, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente in materia di referendum nazionali.